



LE "SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI"

premessa:

La globalizzazione ha sancito la fine della visione riduttiva del singolo a favore delle concentrazioni e delle fusioni di energie e di intelligenze. Oggi il professionista deve fondersi con il team imprenditoriale diventarne l'allenatore per produrre sviluppo.

La Società tra Professionisti è il motore di questo meccanismo e lo strumento operativo più adatto è la forma cooperativa che, da sempre, favorisce l'esercizio in comune dell'attività professionale, del trasferimento delle esperienze e delle conoscenze. Mettendo sempre al centro la persona, la cooperativa tra professionisti si arricchisce delle conoscenze professionali dei soci e generosamente le distribuisce e le divulga per alimentarne l'economia della conoscenza interna.

La Finanziaria 2012 ha previsto la possibilità, per i professionisti, di esercitare la propria attività anche in forma societaria potendo scegliere tra la costituzione di una società di persone, di capitali ovvero una Cooperativa.

Nella società possono partecipare anche soci non professionisti, comunque , il numero dei soci professionisti e la relativa partecipazione deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle delibere.

Recentemente è stato emanato il relativo regolamento attuativo che, in particolare, prevede:

- l'iscrizione della società tra professionisti presso il Registro delle Imprese nonché presso il competente Ordine e/o Collegio;
- che la società, all'atto del conferimento dell'incarico, deve comunicare al cliente, per iscritto, l'elenco dei soci professionisti e dei soci non professionisti.

L'art. 10, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012), confermando l'intento del Legislatore di liberalizzare l'esercizio delle professioni mediante la riforma degli ordinamenti professionali, ha introdotto la società tra professionisti (STP) con la quale è possibile l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria.

1) Caratteristiche

La società tra professionisti (STP) per esercitare l'attività professionale "ordinistica" in forma associata secondo i "modelli" societari previsti dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile ovvero:

- società di persone (ss, snc, sas);
- società di capitali (srl, spa, sapa);
- **società cooperative, costituite con un numero di soci non inferiore a 3.**



PERCHE' UNA COOPERATIVA: sono importanti le esperienze cooperative nel mondo delle professioni: cooperative di ingegneri, architetti, geometri, medici, giornalisti, operatori del socio-sanitario e di operatori del settore amministrativo e contabile.

- La cooperativa tra professionisti deve intendersi come una cooperativa di lavoro di cui alla legge 142/2001, un modello di impresa cooperativa volta alla qualificazione organizzativa dei soci con un impianto normativo che disciplina le modalità dello scambio mutualistico (cioè lo svolgimento delle prestazioni dei soci professionisti).
- La cooperativa pone al centro i professionisti e i loro bisogni. Lo scopo mutualistico, ovvero lo scopo di soddisfare i bisogni per i quali i soci costituiscono la cooperativa e nel caso specifico dei professionisti è quello di consentire loro l'esercizio della professione in modo più efficace ed efficiente possibile nel mercato.
- La cooperativa non tende a massimizzare la remunerazione del capitale conferito, ma alla massima remunerazione dal lavoro, perché nella cooperativa il primo obiettivo è la valorizzazione dell'elemento personale.
- L'art. 2521 c.c. stabilisce che lo statuto debba specificare l'oggetto sociale, ovvero le attività che la cooperativa intende svolgere - con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci -.
- Rilevante è il principio della "porta aperta" - nella cooperativa possono essere ammessi nuovi soci senza che ciò implichi modifiche da effettuarsi con atto notarile.
- L'art. 2527 c.c. disciplina la categoria dei cosiddetti "soci speciali", i quali, in numero inferiore ad un terzo dei soci ordinari possono essere ammessi ai fini della loro formazione e specializzazione professionale.
- In cooperativa la remunerazione dei soci sarà proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato, avendo riguardo per i soci lavoratori dipendenti al rispetto dei CCNL, naturalmente per quanto concerne i trattamenti minimi.
- In cooperativa esiste lo strumento del "ristorno" e dopo aver remunerato le prestazioni professionali dei soci secondo i criteri stabiliti, in presenza di "avanzi di gestione" è possibile ripartire tale avanzo di gestione tra i soci in proporzione alla qualità e quantità delle prestazioni svolte.
- In cooperativa è possibile accantonare risorse finanziarie in apposite riserve patrimoniali indivisibili da reinvestire in cooperativa in esenzione da IRES per il 57% dell'ammontare accantonato, sempre che sia rispettato il requisito della mutualità prevalente ex art. 2512 c.c..
- In cooperativa ogni socio professionista – una testa un voto - ha pari diritti nell'esercizio del governo della cooperativa accentuando in tal modo l'elemento personale della partecipazione sociale. L'eventuale intervento di soci investitori non potrà mettere in difficoltà la sovranità decisionale e l'autonomia dei soci professionisti.
- Il modello cooperativo risponde perfettamente alle esigenze della STR: rendere centrale la figura del socio professionista e non il capitale versato -, rendere aperta e rinnovabile la compagine sociale attraverso il principio della porta aperta.

La società tra professionisti, come previsto dal comma 5 del citato art. 10, deve contenere nella denominazione l'indicazione della natura di **società tra professionisti** e può avere ad oggetto, come disposto dal comma 8, "l'esercizio di più attività professionali". Consentendo lo svolgimento di più attività professionali da parte della stessa società (es. una STP formata da avvocati e commercialisti).

2) Elementi costitutivi

Il comma 4 del citato art. 10 dispone che la società per poter assumere la qualifica di STP deve contenere, nel suo atto costitutivo gli specifici elementi di seguito analizzati.

Esercizio in via esclusiva dell'attività professionale

La lett. a) del citato comma 4, prevede l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci professionisti.

Il CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali) nella Circolare 2.1.2012, dopo aver evidenziato che la STP non può essere costituita per lo svolgimento anche di attività non professionale, ha affermato che: "considerato ... che l'attività professionale è la sola attività che può essere svolta, a nulla rileva distinguere tra attività professionali riservate o non riservate, essendo per definizione «professionali» tutte le attività svolte con il proprio titolo dal professionista ricomprese tra quelle il cui svolgimento è consentito dall'ordinamento professionale. Tale considerazione si basa sulla normativa comunitaria in virtù della quale un'attività è regolamentata, riservata o meno, quando essa è svolta con un titolo professionale (Direttiva 2006/123/CE e D.Lgs. 59/2010, dal cui ambito di applicazione è peraltro espressamente esclusa la funzione notarile)".

Il comma 6 dell'art.10 stabilisce che: "la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti". Sul punto il CUP nella citata Circolare evidenzia che non dà luogo a incompatibilità la situazione di un professionista socio di una STP che continua a svolgere l'attività professionale in forma individuale o associata, in quanto: "non essendo dedicata al regime di incompatibilità altra previsione, è fuori di dubbio che il professionista possa continuare a svolgere l'attività professionale a titolo individuale ovvero nell'ambito di una associazione professionale".

3) Qualifica soggettiva dei soci

La lett. b) del citato comma 4 dispone che possono essere soci della STP soltanto:

- professionisti italiani iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni. Sul punto il comma 7 del citato art. 10 ribadisce che: "i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta";
- professionisti comunitari, purché in possesso di un titolo di studio abilitante;
- soggetti non professionisti per lo svolgimento di sole prestazioni "tecniche" (soci d'opera);
- soggetti non professionisti solo per finalità d'investimento (soci di capitale).

In merito va evidenziato che l'art. 9-bis, DL n. 1/2012 dispone che il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni / decisioni dei soci.

Il venir meno di tale maggioranza, non "ristabilita" nel termine (perentorio) di 6 mesi, comporta per la STP:

- una causa di scioglimento e la cancellazione dal relativo Albo.

4) Criteri e modalità di esecuzione degli incarichi

In base alla lett. c) del citato comma 4 nell'atto costitutivo devono essere specificati i criteri e le modalità di esecuzione degli incarichi conferiti alla società tali da garantire:

- l'esecuzione della prestazione da parte dei soli soci professionisti;
- la scelta da parte del cliente del professionista che eseguirà la prestazione e in mancanza la comunicazione per iscritto al cliente del nominativo del professionista "designato". Il CUP nella citata Circolare 2.1.2012 evidenzia che la disposizione in commento esprime la volontà del Legislatore di: "conservare in capo alla società i medesimi requisiti richiesti al singolo professionista per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale regolamentata e che prescinde, come noto, dal fatto che talune attività siano o meno riservate".

5) Copertura assicurativa

Il citato art. 9-bis ha introdotto all'art. 10 in esame la nuova lett. c-bis) in base alla quale la STP deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei soci professionisti.

6) Esclusione del socio radiato dall'Ordine

In base alla lett. d) del citato comma 4 l'atto costitutivo della società deve contenere le modalità di esclusione del socio che è stato "cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo". Secondo il CUP anche la disposizione in esame evidenzia la natura della STP che "è e resta una società esclusivamente destinata all'esercizio dell'attività professionale". Ciò comporta che la stessa rimane preclusa al professionista che è stato radiato dall'Ordine per aver commesso illeciti professionali "gravi ed irrimediabili".

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 6.4.2013, n. 81 il DM 8.2.2013, n. 34, contenente il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183" con lo scopo di "disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10". Le disposizioni contenute nel Decreto entrano in vigore a decorrere dal 21.4.2013.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto attuativo la STP, costituita secondo i modelli societari regolati dai Titoli V e VI del Libro V, C.c. ed alle condizioni previste dal citato art. 10, commi da 3 a 11, Legge n. 83/2011, ha ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.

7) Conferimento dell'incarico e obblighi informativi

La STP al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni da parte dei soci professionisti "al momento del primo contatto con il cliente" ha l'obbligo di fornire allo stesso le informazioni relative:

- al diritto del cliente a chiedere che la prestazione sia eseguita da uno o più soci professionisti da lui scelti;
- alla possibilità che la prestazione sia eseguita "da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale";
- all'esistenza di eventuali conflitti d'interesse tra il cliente e la STP determinate anche dalla "presenza di soci con finalità d'investimento".

Pertanto, come previsto dall'art. 4, DM n. 34/2013, la STP:

- deve consegnare al cliente mediante "atto scritto" l'elenco dei soci professionisti e dei soci d'investimento. Per i soci professionisti vanno riportati i rispettivi titoli e qualifiche professionali;
- deve predisporre, sempre mediante "atto scritto", un documento riportante il nominativo dell'(eventuale) socio professionista scelto dal cliente.

8) Esecuzione dell'incarico

Il socio professionista può nell'esecuzione dell'incarico, comunicandone i relativi nominativi al cliente, avvalersi:

- della collaborazione di ausiliari;
- di sostituti "solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili".

Il cliente della STP, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione del nominativo dell'ausiliare / sostituito, può comunicare alla stessa, per iscritto, il proprio dissenso.

9) Incompatibilità

Come disposto dall'art. 6, comma 1, DM n. 34/2013, richiamando il comma 6 del citato art. 10, la partecipazione a più società professionali, ancorché multidisciplinari, è incompatibile "per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza".

Tale incompatibilità viene meno dalla data del recesso / esclusione del socio o trasferimento dell'intera partecipazione alla STP. Non è chiaro se tale incompatibilità riguardi solo il socio professionista o anche il socio non professionista.

10) Soci di investimento

Ad una STP possono partecipare anche soci di investimento soltanto se:

- possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza della società. Sul punto il comma 4 dell'art. 6 prevede che: "costituisce requisito di onorabilità ... la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali";

- non hanno riportato “condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione”;
- non sono stati cancellati da un Albo per questioni disciplinari.

Le suddette incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti e amministratori delle società socie d’investimento di una STP. Integrano illecito disciplinare a carico della STP e del singolo professionista il mancato rilievo/rimozione di una situazione di incompatibilità.

11) Iscrizione nel Registro delle Imprese

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto attuativo in esame la STP va iscritta, secondo le modalità previste dal DPR n. 581/95, in una sezione speciale del Registro delle Imprese. La funzione dell’iscrizione è quella di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità della società stessa.

12) Iscrizione all’Albo

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto attuativo in esame la STP:

- va iscritta in una sezione speciale presso l’Ordine / Collegio di appartenenza dei soci professionisti;
- se di tipo multidisciplinare (ad esempio, presenza di dottori commercialisti e consulenti del lavoro) va iscritta presso l’Ordine / Collegio di riferimento dell’attività professionale individuata come prevalente nello statuto / atto costitutivo.

12.1) Procedimento: Alla domanda di iscrizione, inviata all’Ordine / Collegio professionale territorialmente competente in base all’ubicazione della sede legale della STP, va allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto della STP “in copia autenticata”. Sul punto l’art. 9, comma 2, DM n. 34/2013 dispone che la STP costituita nella forma della società semplice può allegare in luogo dell’atto costitutivo e statuto: “una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società”;
- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- certificato di iscrizione all’Albo / Elenco / Registro dei soci professionisti non iscritti presso l’Ordine/Collegio cui è indirizzata la domanda d’iscrizione della STP.

Vanno comunicate all’Ordine / Collegio professionale competente le delibere di modifica dell’atto costitutivo / statuto che comportano variazioni della compagine sociale.

12.2) Diniego d’iscrizione: L’Ordine / Collegio professionale prima di emanare il provvedimento di diniego dell’iscrizione della STP fornisce al legale rappresentante della stessa tempestiva comunicazione dei “motivi che ostano all’accoglimento della domanda”.

Entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione la STP può inviare all’Ordine / Collegio osservazioni “eventualmente corredate da documenti”.

La lettera di diniego comunicata dall'Ordine / Collegio professionale alla STP, a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento, può essere impugnata da quest'ultima "secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali" fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

12.3) Cancellazione dall'Albo professionale: La STP iscritta all'Albo professionale che, a seguito del venir meno di uno dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, non provvede alla sua regolarizzazione entro il termine (perentorio) di 3 mesi viene cancellata dall'Albo, a cura del competente Ordine / Collegio.

13) Regime Disciplinare

Come il professionista anche la STP risponde dinnanzi all'Ordine / Collegio di appartenenza per la violazione delle norme deontologiche. Sul punto il comma 2 dell'art. 12 del Decreto attuativo in commento prevede che la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della STP se la violazione delle norme deontologiche è stata commessa da un socio professionista che ha posto in essere la violazione seguendo le direttive della STP.

13) Considerazioni

Considerato il "ventaglio" di scelte a disposizione, i (futuri) soci di una società tra professionisti dovranno prendere in considerazione una serie di aspetti tra i quali, ad esempio, la scelta tra:

- la responsabilità illimitata / limitata;
- la "dimensione" del capitale sociale;
- l'ingresso di non professionisti;
- la struttura degli organi sociali.

Tra le soluzioni a disposizione è possibile annoverare anche la società a responsabilità limitata semplificata (srls), introdotta dall'art. 3, DL n. 1/2012 e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (srlcr) introdotta dall'art. 44, DL n. 83/2012.

Due questioni non irrilevanti sono rappresentate dal regime fiscale applicabile dalla STP e quello previdenziale applicabile dai soci.

13.1) Regime fiscale della STP: Le disposizioni sopra illustrate riguardano la disciplina della società tra professionisti da un punto di vista civilistico. Non viene fatta alcuna menzione al regime fiscale delle stesse, ossia alla natura del reddito prodotto dalla società. Il reddito della società va inquadrato come reddito d'impresa o di lavoro autonomo? La forma societaria adottata per l'esercizio dell'attività professionale dovrebbe condizionare il regime fiscale applicabile alla stessa. E così, in caso di costituzione di una srl (non in trasparenza) le regole fiscali da applicare saranno quelle tipiche di questa forma societaria, in particolare per l'imputazione delle componenti economiche positive e negative va applicato il principio "di competenza" e i redditi conseguiti saranno assoggettati ad IRES. I soci saranno tassati "per cassa" sulla base del tipo di partecipazione posseduta (qualificata / non qualificata). Se la società è costituita nella forma di sas / snc si applicherà il principio "di competenza" per l'imputazione delle componenti economiche positive e negative. Il reddito conseguito sarà imputato ai singoli soci "per trasparenza". La natura del reddito

prodotto si ripercuote altresì sul non meno rilevante obbligo di subire o meno la ritenuta alla fonte ex art. 25, DPR n. 600/73. In merito si ritiene interessante rammentare i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate per le “società tra avvocati” e per le “società d’ingegneria”.

13.1.a) Società tra avvocati: Nella Risoluzione 28.5.2003, n. 118/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rammentato che la società tra avvocati, di cui al D.Lgs. n. 96/2001, “per quanto non espressamente previsto, è disciplinata dalle disposizioni che regolano la società in nome collettivo”, ha precisato che la stessa non ha natura commerciale e di conseguenza:

- il reddito prodotto va considerato di lavoro autonomo, anche se la società tra avvocati è stata costituita nella forma di snc (applicazione principio “di cassa”);
- ai compensi, alla stessa dovuti, va applicata la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
- non è soggetta a fallimento.

In merito l’Agenzia nella citata Risoluzione 118/E ha, infatti, precisato che: “... la stessa relazione governativa al decreto legislativo [D.Lgs. n. 96/2001] afferma il carattere professionale della società. Sottolinea, infatti, che il richiamo alle norme sulla s.n.c. «non implica la qualificazione della società tra avvocati come società commerciale ...» e che l’esclusione della società tra avvocati dal fallimento «conferma la specificità del tipo e la natura non commerciale dell’attività svolta”.

13.1.b) Società d’ingegneria: Nella Risoluzione 4.5.2006, n. 56/E, l’Agenzia, dopo aver rammentato che ai sensi dell’art. 17, Legge n. 109/94 “per «società d’ingegneria» si intendono «le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, (...), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni”, ha chiarito che:

- il reddito conseguito va considerato reddito d’impresa (applicazione principio “di competenza”);
- ai compensi, alla stessa dovuti, non va applicata la ritenuta d’acconto. Sul punto l’Agenzia

nella citata Risoluzione n. 56/E ha, infatti, precisato che: “... non risulta applicabile sui compensi dovuti alla società per le prestazioni dalla stessa rese l’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, ... la «ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi», dal momento che le società di ingegneria producono reddito d’impresa”.

13.2) Inquadramento previdenziale dei soci. Un’altra importante questione “aperta” riguarda l’inquadramento previdenziale attribuibile ai singoli soci. I soci professionisti dovrebbero rimanere iscritti alle rispettive Casse previdenziali di appartenenza. Per tali soggetti dovrà essere individuata la base imponibile previdenziale da assoggettare al contributo c.d. “soggettivo”. Per i soci non professionisti è possibile ipotizzare l’iscrizione all’INPS (Gestione IVS o separata).

Infine, dovrà essere regolata la modalità di applicazione del contributo integrativo soprattutto in presenza di soci professionisti iscritti in Ordini / Albi diversi, nonché di soci non professionisti.

LEGGI DI RIFERIMENTO:

- Art. 10, Legge n. 183/2011 - • Art. 9-bis, DL n. 1/2012 - • Circolare CUP 2.1.2012